

ACCORDO TRANSATTIVO E CONTESTUALE VERBALE

RICONSEGNA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Oggetto: Appalto del servizio di gestione integrata dell'impianto di pubblica illuminazione, interventi di efficienza energetica nella riduzione dei consumi energetici dell'illuminazione pubblica con il ricorso alla tecnologia LED ed al finanziamento tramite terzi (F.T.T.) - CIG 5380949396

L'anno 2018 il giorno _____ del mese di _____ presso la residenza Comunale, sono comparsi:

- Ing. Alberto Guerrieri nato il ----- - C.F. -----, in qualità di legale rappresentante l'Ente, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta - C.F. 00103110573, all'uopo debitamente autorizzato come da delibera G.C. nr. ----- del ----- esecutiva ;

- **Ing. Mirko LAUDADIO**, nato a Casoli (CH) il 26/10/1983 - C.F. LDDMRK83R26B985E, che interviene in questo atto in qualità di Presidente Consiglio Amministrazione della società **A.S.L.A. S.R.L.**, codice fiscale e P. IVA 01900500693 con sede legale in Lama dei Peligni (CH) - loc.tà Sant'Eramo n° 1, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti al n. CH- 137298, chiamata nel prosieguo del presente atto per brevità anche "Appaltatrice".

PREMESSO CHE

- al fine di conseguire il miglioramento della qualità del servizio della illuminazione pubblica e degli impianti favorendo, altresì, il risparmio energetico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e

delle norme sul contenimento dell'inquinamento luminoso della Regione

Lazio, con **Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 416**

del 18/10/2013, veniva indetta una gara avente ad oggetto l'affidamento

del servizio energia, inteso come esercizio, manutenzione ordinaria,

programmata-preventiva e straordinaria degli impianti di pubblica

illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica e le attività

tese all'adeguamento normativo, riduzione dell'inquinamento luminoso e

al conseguimento del risparmio energetico (interventi di efficienza

energetica) con lo strumento del finanziamento tramite terzi (F.T.T.) e

mediante il ricorso alla tecnologia a LED;

- con **determina dirigenziale n° 504 del 27/11/2013**, a seguito di gara con procedura negoziata, l'appalto veniva provvisoriamente aggiudicato alla soc. TELIS S.r.l., con sede in Roma alla via E. Franceschini n. 56, codice fiscale e partita IVA 11116901007;

- con **determina dirigenziale n° 230 del 23/5/2014** l'appalto veniva definitivamente aggiudicato alla predetta ditta appaltatrice;

- con **determina del Responsabile del Servizio Tecnico n° 335 del 01/09/2014** veniva costituito l'impegno di spesa per la copertura finanziaria del servizio in oggetto per l'importo contrattuale complessivo di € 3.374.886,00 oltre IVA;

- con **D.G.C. n° 97 del 24/9/2014** veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di efficienza energetica nella riduzione dei consumi energetici dell'illuminazione pubblica con il ricorso della tecnologia a led e attraverso il ricorso al finanziamento tramite terzi, redatto dalla TELIS S.r.l. e trasmesso al protocollo comunale in data 21/5/2014 - prot. 5192;

- con **determina del Responsabile del Servizio Tecnico n° 506 del**

23/12/2014 veniva approvato il piano di rateizzazione ventennale, sottoscritto senza riserve dall'Aggiudicataria, rimodulato con inizio a partire dal 1/1/2015;

- in data **29.12.2014** veniva sottoscritto il contratto d'appalto (rep. 146) tra il Comune di Antrodoco e la TELIS S.r.l. per l'affidamento del servizio di gestione integrata dell'impianto di pubblica illuminazione;

- con verbale di consegna impianti del 22/1/2015 - prot. 526, l'Impresa Appaltatrice prendeva possesso dell'impianto di illuminazione pubblica con decorrenza immediata delle responsabilità secondo quanto indicato negli artt. 25 e 35 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- con verbale di inizio lavori del 31/3/2015 - prot. 2181, venivano avviate le opere di cui al contratto rep. n.° 146 del 29.12.2014, con termine per l'esecuzione dei lavori fino al 27.09.2015;

- con posta certificata prot. 6553 del 08.09.2015, veniva trasmessa, da parte della Curatela Sentenza del Tribunale Ordinario di Roma Sez. Fallimentare rep. 799/2015 sent. 691/15 fall.n° 683/15 con cui si dichiarava il fallimento in carico di TELIS S.r.l. di Roma con la disposizione dell'esercizio provvisorio (ex art. 104 L.Fall.) e nomina del Curatore nella persona del Dott. Mario Venezia ;

- con dichiarazione di risoluzione del Contratto, ai sensi del combinato disposto dall'art. 20 del Contratto di Appalto Rep. N°146 del 29.12.2014 e dell'art. 15 del Capitolato Speciale, il Responsabile dell'Area Tecnica trasmetteva, in esecuzione della D.G.C. n° 97 del 12.10.2015, mediante

Posta Certificata , in data 13.10.2015 prot. 7534, alla TELIS S.r.l. con sede legale in Roma Via Ettore Franceschini n° 56, nella figura del Dott. Mario Venezia in qualità di Curatore Fallimentare, la **dichiarazione di**

avvalersi della clausola risolutiva del contratto;

- in data **13.01.2016**, veniva redatto lo **Stato di Consistenza dei Lavori Eseguiti** e la presa in consegna degli stessi, sottoscritto con riserva dal rappresentante della Curatela Arch. C. Salvetti;
- nei termini di legge, **in data 27.01.2016 prot. 680**, l'Arch. C. Salvetti trasmetteva l'elenco e le esplicazioni delle riserve apposte sul Verbale dello Stato di Consistenza dei Lavori Eseguiti , del 13.01.2016;
- sulla scorta dello Stato di Consistenza dei Lavori Eseguiti, con **determinazione n° 124 del 21.03.2016** veniva affidato incarico per l'Accertamento Tecnico Preventivo relativo allo stato di consistenza dei lavori eseguiti dalla fallita ditta TELIS S.r.l.;
- il tecnico incaricato, con **nota prot. 2405 in data 25.03.2016** trasmetteva, sotto forma di perizia giurata, la propria relazione sull'attualizzazione dell'importo dei lavori eseguiti sino alla data del 27.09.2015, da riconoscere alla ditta esecutrice TELIS S.r.l., determinata in € 219.132,80 oltre IVA al 10%;
- con **D.G.C. n° 32 del 06.04.2016**, la Giunta Municipale definiva quale corrispettivo in acollo dei lavori eseguiti dalla ditta TELIS S.r.l., la cifra attualizzata indicata dal tecnico incaricato, rilasciando manleva e liberatoria in favore dell'Impresa Ausiliaria A.S.L.A srl, con atto a se stante, da sottoscrivere tra le parti, previo trasferimento della cifra attualizzata pari ad € 241.046,08 a favore del Comune di Antrodoco da parte dell'Impresa Ausiliaria ASLA srl;
- con **D.G.C. n. 145 dell'11.04.2016** il Comune di Antrodoco affidava alla ditta ASLA Srl, nella sua veste di impresa ausiliaria ex art. 49 D.Lgs. 163/2006, il servizio di gestione integrata della pubblica illuminazione,

previo espletamento di tutte le formalità di legge ed alle condizioni di cui al contratto d'appalto rep. 146 del 29.12.2014 ripassato con la dante causa fallita TELIS S.r.l., provvedimento pubblicato all'albo pretorio comunale cin decorrenza 11.04.2016;

- **in data 21.09.2016, allibrato al nr. 149 di rep., veniva sottoscritto il contratto d'appalto** con il quale il Comune di Antrodoco affidava in concessione alla A.S.L.A. S.r.l., per la durata di 18 (diciotto) anni e 5 (cinque) mesi decorrenti dall'1.08.2016 e scadenza 31.12.2034, il servizio di gestione integrata dell'impianto di pubblica illuminazione;

- i lavori venivano iniziati in data 1.08.2016 e, per effetto di n. 5 sospensione causa forza maggiore (maltempo, neve, terremoto), venivano ultimati il successivo 05.05.2017 come risultante dall'attestazione finale certificata in contraddittorio tra il Comune e l'impresa appaltatrice ASLA, agli atti con prot. 5184 del 18.05.2017;

- **con ricorso notificato al Comune di Antrodoco in data 20.03.2017** la C.N.P. – Combustibili Nuova Predestina SpA – corrente in Roma alla via di Terricola n. 180, codice fiscale e partita IVA 00961961000, impugnava dinanzi al TAR LAZIO – Sede Roma – il contratto d'appalto rep. 149 del 21.09.2016 invocandone l'annullamento e/o la dichiarazione di nullità e/o inefficacia per violazione degli artt. 49, 116, 118 e 140 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- **con sentenza nr. 9241/2018 reg. prov. coll. e nr. 02799/2017 reg.ric.** il TAR LAZIO Sede Roma – Sezione II° bis – accoglieva il ricorso annullando il provvedimento impugnato, dichiarando l'inefficacia del contratto stipulato dall'Amministrazione resistente con la controinteressata ASLA Srl, con decorrenza dalla data di pubblicazione

della sentenza la quale non essendo stata appellata nei termini di legge, passava in giudicato divenendo definitivamente esecutiva;

- in data 28.11.2017 protocollo del Comune di Antrodoco n° 1092, veniva trasmesso il Certificato di regolare Esecuzione , redatto e sottoscritto dal D.L. Arch. Antonio FERRETTI , dal quale risulta che i lavori in progetto esecutivo sono stati regolarmente eseguiti, ivi compresa la sostituzione aggiuntiva di nr. 108 corpi illuminanti, fatta esclusione per l'installazione in Piazza del Popolo;

- in data **20.12.2017** veniva redatto e sottoscritto il **certificato di collaudo tecnico** a firma del Collaudatore Arch. Massimo LAURETTI, all'uopo incaricato con determinazione del Responsabile Ufficio Tecnico n° 108 del 21.10.2015 (n° 275 R.G.) congiuntamente al Direttore dei Lavori ed all'impresa appaltatrice;

- con **nota prot. 2919 del 16.03.2018** il Comune di Antrodoco, a firma del Sindaco pro-tempore, significava alla ASLA Srl proposta transattiva (da tradurre in apposito contratto di transazione) offrendo la tacitazione a saldo e stralcio di ogni pretesa da parte della ditta appaltatrice con il pagamento dell'importo di € 90.000,00 in unica soluzione entro l'esercizio 2018;

- con **successivo riscontro del 22.03.2018** la ASLA replicava a mezzo p.e.c. al Comune dichiarando la propria disponibilità ad aderire alla proposta economica del Comune, da formalizzarsi in apposita scrittura transattiva, a condizione che la sottoscrizione abbia luogo entro e non oltre il 10.04.2017 ed il pagamento dell'intero ammontare entro il successivo 31.05.2018 a pena di decadenza della transazione;

DATO ATTO che:

- in aderenza e conformità a quanto deciso dal TAR LAZIO – Sede Roma – con sentenza n. 09241/2017 pubblicata in data 07.08.2017 (e non appellata), il contratto d'appalto rep. 14 del 21.09.2016 è stato dichiarato inefficace a decorrere dalla pubblicazione della predetta sentenza e specificatamente, secondo quanto riportato a pag. 7 in motivazione, gli effetti caducatori sono da riferirsi alla prosecuzione dell'appalto ovvero alla gestione del servizio di pubblica illuminazione e, perciò, i lavori eseguiti ed ultimati nel frattempo dalla ditta appaltatrice vanno riconosciuti e conseguentemente remunerati in favore della ditta realizzatrice;

- si rende necessario procedere, contestualmente alla definizione transattiva di ogni pendenza, alla riconsegna formale dell'impianto con conseguente immissione del Comune di Antrodoto nella piena disponibilità dell'impianto di pubblica illuminazione realizzato dalla ditta appaltatrice,

- nelle more la ASLA Srl ha provveduto ad eseguire la manutenzione e la gestione dell'impianto sino al 31.03.2018, ed a pagare direttamente il gestore elettrico dei corrispettivi per i consumi elettrici della rete di pubblica illuminazione sino al 31.01.2018, data a decorrere del quale dette utenze sono state volturate all'Ente, emettendo fatture a carico del Comune di Antrodoto, come previsto dal contratto d'appalto sottoscritto in data 21.09.2016, allibrato al nr. 149 di rep., che restano ancora da saldare nei tempi previsti dal medesimo contratto.;

CONSIDERATO che

- la proposta transattiva, oltre a definire bonariamente i rapporti con la ditta Appaltatrice prevenendo un contenzioso maggiormente gravoso in capo all'Ente per quanto riguarda i profili risarcitori ed indennizzatori

conseguenti al recesso anticipato del contratto d'appalto in ragione di quanto scaturente dalla decisione del TAR LAZIO – Sede Roma -, comporta un inevitabile vantaggio per il Comune di Antrodoco venendo questi ad acquisire anticipatamente la piena proprietà e disponibilità dell'impianto di pubblicazione ad un corrispettivo inferiore a quello computato pari € 336.562,00 oltre IVA;

- in ragione di quanto deciso dal TAR LAZIO – Sede Roma – con sentenza n. 09241/2017 pubblicata in data 07.08.2017 (e non appellata) riguardo l'annullamento del contratto d'appalto rep. 14 del 21.09.2016, gli obblighi di pagamento dei lavori eseguiti dalla TELIS S.r.l. (ad oggi dichiarata fallita) devono tornare a fare capo esclusivamente al Comune di Antrodoco, per effetto della anticipata riacquisizione in piena proprietà e possesso dell'impianto di pubblica illuminazione, rispetto alle condizioni contrattuali originariamente convenute. Il tutto con conseguente estromissione e liberatoria della ditta ASLA Srl da ogni e qualsivoglia obbligazione nei confronti della TELIS S.r.l., e conseguente superamento ed inefficacia di quanto stabilito, a tal proposito, oltre che dal contratto d'appalto dalla delibera G.C. n° 32 del 06.04.2016, la quale aveva in precedenza previsto quale obbligo in capo alla ASLA Srl - a fronte dell'affidamento in concessione della gestione della pubblica illuminazione per la durata di 18 anni e 5 mesi - di corrispondere in favore del Comune di Antrodoco l'ammontare di € 241.046,08 per lavori eseguiti dalla precedente fallita TELIS S.r.l.

Tanto premesso e ritenuto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2) - Oggetto della transazione

Il Comune di Antrodoco, come sopra rappresentato, a saldo e stralcio di ogni pretesa per i lavori eseguiti a valere sul contratto d'appalto rep. 149 del 21.09.2016, si impegna a corrispondere alla ditta ASLA Srl l'ammontare di € **90.000,00 (Euro novantamila) oltre IVA entro e non oltre il 31 maggio 2018.**

La ditta ASLA Srl con il ricevimento dell'ammontare di cui al precedente capoverso dichiara di non avere nulla più a pretendere nei confronti del Comune di Antrodoco per qualsivoglia titolo e/o ragione rinunciando ad ogni ulteriore pretesa economica per maggiori indennizzi a titolo risarcitorio, oneri aggiuntivi interessi ed accessori.

Le parti danno atto che l'importo, sopra definito a saldo e stralcio, va ad aggiungersi a quanto sino ad oggi corrisposto e a quanto ancora da corrispondere dal Comune di Antrodoco in favore della ASLA Srl per la gestione dell'impianto di pubblica illuminazione (pagamento utenze elettriche e manutenzione) e che, pertanto, detti importi sono dovuti e non potranno, per quelle già pagati essere in alcun modo oggetto di ripetizione, mentre per quelli in scadenza dovranno essere saldati nei tempi previsti dal contratto.

Art. 3) – Termine essenziale

Le parti convengono che il termine entro cui il Comune di Antrodoco dovrà eseguire il pagamento in favore della ASLA Srl dell'importo di cui al precedente art. 2 (31.05.2018) costituisce termine essenziale ragion per cui il mancato rispetto da parte dell'Ente comporterà la decadenza e la conseguente declaratoria di inefficacia della presente scrittura (fatta esclusione per quanto ai successivi art. 4, 5 e 6).

Art. 4) – Pagamento lavori TELIS SpA

In ragione di deciso dal TAR LAZIO – Sede Roma – con sentenza n. 09241/2017 pubblicata in data 07.08.2017 (e non appellata) riguardo l'annullamento del contratto d'appalto rep. 14 del 21.09.2016, le parti danno atto e convengono che gli obblighi di pagamento dei lavori eseguiti dalla TELIS S.r.l. (ad oggi dichiarata fallita) permangono in capo al Comune di Antrodoco, in ragione e per effetto dell'anticipata riacquisizione in piena proprietà e possesso dell'impianto di pubblica illuminazione, rispetto alle condizioni contrattuali originariamente convenute.

Il tutto con conseguente estromissione e liberatoria della ditta ASLA Srl da ogni e qualsivoglia obbligazione nei confronti della TELIS S.r.l., e conseguente superamento ed inefficacia di quanto stabilito a tal proposito, oltre che dal contratto d'appalto, dalla delibera della G.C. n° 32 del 06.04.2016.

Art. 5) – Verbale di riconsegna impianto ed immissione in possesso

Le parti dichiarano di aver proceduto, come in effetti procedono, contestualmente alla sottoscrizione della presente transazione alla riconsegna ed immissione in possesso dell'impianto di pubblica illuminazione, in ogni sua parte e componente mobile, immobile ed accessori (ivi incluso sistema di telegestione), al Comune di Antrodoco il quale, accertata la sua conformità alla progettazione esecutiva e la sua funzionalità come da collaudo tecnico, ne assume dalla data odierna la piena disponibilità ed utilità con ogni conseguenza di legge per quanto attiene alla custodia e guardiana, sollevando di conseguenza l'appaltatrice da ogni responsabilità per la cura, manutenzione e vigilanza, con esclusione delle responsabilità di legge per i vizi delle opere eseguite dalla A.S.L.A., le quali permangono in capo alla stessa nel rispetto

del codice civile e della legislazione pubblica in materia di appalto (D.Lgs. 163/2006 e D.Lgs. 50/2016).

Art. 6 – Svincolo fideiussioni

In ragione e per effetto di quanto all'odierna transazione, nonché degli atti precedentemente assunti dalla Stazione Appaltante (verbale fine lavori, relazione sullo stato finale dei lavori, collaudo tecnico) il Comune di Antrodoco dispone lo svincolo e la conseguente restituzione alla ditta ASLA Srl delle seguenti polizze fideiussorie prestate a garanzia:

- n. 01003/34/45722835 emessa in data 13/07/2016 dalla Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni S.A., rappresentante Generale e Direzione per l'Italia via G.B. Cassinis n. 21 MILANO, costituita ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006 per l'ammontare di 18.328.10 pari al 5% dell'importo dei lavori residui da ultimare;
- n. 01003/34/45723691 emessa in data 13/07/2016 dalla Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni S.A. rappresentante Generale e Direzione per l'Italia via G.B. Cassinis n. 21 MILANO, costituita ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006 per l'ammontare di 58.831,24 a garanzia di inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Art. 7 – rinvio

Per tutto quanto non oggetto di odierna transazione, si applicano le vigenti disposizioni del codice civile e, per quanto riferibili, la disciplina in materia di appalti pubblici ex D.Lgs. 163/2006 e 50/2016.

Letto, confermato e sottoscritto in Antrodoco (RI) il -----

IL COMUNE

ASLA Srl